



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- FORMAZIONE**
- VARIE**

## SOMMARIO

### SCADENZARIO:

- Ottobre 2017 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Luglio 2017 Pag. 6
- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Agosto 2017 Pag. 6
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Luglio 2017 Pag. 8
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Agosto 2017 Pag. 8

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- Rifiuti, terre e rocce da scavo – Riordino disciplina, DPR 120/2017 Pag. 9
- Rifiuti – Criteri per la classificazione, ecotossicità, Reg. UE 2017/997 Pag. 13
- Rifiuti/Sottoprodotti – Elenco dei produttori e degli utilizzatori dei sottoprodotti Pag. 14
- Reach/CLP – Modificato il Reg. 1907/2006/CE, aggiornamento sostanze CMR Pag. 17
- Albo Rifiuti – Pubblicati i quiz per le verifiche idoneità del responsabile tecnico Pag. 18
- Albo Rifiuti – Modifiche requisiti iscrizioni per categorie 1, 4 e 5, Delibera 8/2017 Pag. 18
- Cosmetici – Aggiornamento normativa, vietato l'uso delle fragranze HICC, atranolo e cloratanolo, Reg. UE n. 2017/1410 Pag. 19
- Cosmetici – Aggiornamento normativa, Regolamento UE n. 2017/1413 Pag. 19
- Marcatura CE – Forni, piani cottura e cappe da cucina, riferimenti norme armonizzate Pag. 20
- Albo Rifiuti – Requisiti del responsabile tecnico, aggiornamenti Pag. 20
- Sicurezza Lavoro – Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati Pag. 21
- Mangimi – Aggiornamento normativa, Reg. UE n. 2017/1490 e 2017/1492 Pag. 22

### FORMAZIONE:

- Risorse per le aziende Pag. 23

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 25

## SCADENZARIO OTTOBRE 2017

---

### **02.10.17 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° settembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° settembre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

### **10.10.17 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:**

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al 3° trimestre 2017.

### **16.10.17 ⇒ IVA FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

### **16.10.17 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio – agosto – settembre 2017.

### **16.10.17 ⇒ IMPOSTE E CONTRIBUTI – Somme risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO – Rateizzazione – Titolari di partita Iva:**

per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO, in rate mensili di uguale importo, con l'applicazione degli interessi, e con scadenza delle rate successive alla prima:

- entro il giorno 16 di ciascun mese, salvo proroga per il mese di agosto, per i soggetti titolari di partita Iva;
- entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti,

scade il termine per il versamento della rata mensile dovuta dai **titolari di partita Iva**.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di **novembre** (art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

**16.10.17 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **settembre 2017**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e né abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.10.17 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di settembre (cod. 1038 – 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.10.17 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di settembre (cod. 1001 – 1002 – 1004 - 1012 ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.10.17 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di settembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.10.17 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.10.17 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2017 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2017

**16.10.17 ⇒ FON.TE:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-agosto-settembre 2017 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**16.10.17 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE  
(ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

**20.10.17 ⇒ PREVINDAI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio – agosto – settembre 2017.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**20.10.17 ⇒ PREVINDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al terzo trimestre luglio – agosto – settembre 2017.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**20.10.17 ⇒ ARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-agosto-settembre 2017 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**25.10.17 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **settembre 2017**;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale, al terzo trimestre 2017.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; é prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**31.10.17 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° ottobre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

**31.10.17 ⇒ I.V.A. – ADEMPIMENTI DI FINE MESE:**

**Fatture d'acquisto:** il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98). Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

**Acquisti agevolati:** i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, devono annotare entro oggi l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabili all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta.

**Sedi secondarie:** per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

**Scambi intracomunitari - Autofatture:** scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

**Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri:** i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

**31.10.17 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di settembre 2017.

**31.10.17 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI – VERSAMENTO:**

scade il termine per il versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, cc. 24-40, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel **quarto trimestre 2017**.

## Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

## Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

**Silvano Brescianini - email [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 0458102001**



### DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI LUGLIO 2017

---

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di LUGLIO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

				75%		
<b>LUGLIO</b>	<b>2016</b>	<b>/</b>	<b>LUGLIO</b>	<b>2017</b>	<b>+1,0%</b>	<b>+0,75%</b>

- Variazione biennale:

				75%		
<b>LUGLIO</b>	<b>2015</b>	<b>/</b>	<b>LUGLIO</b>	<b>2017</b>	<b>+0,9%</b>	<b>+0,675%</b>

### DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI AGOSTO 2017

---

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di AGOSTO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

				75%		
<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>/</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2017</b>	<b>+1,2%</b>	<b>+0,9%</b>

- Variazione biennale:

				75%		
<b>AGOSTO</b>	<b>2015</b>	<b>/</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2017</b>	<b>+1,1%</b>	<b>+0,825%</b>

**Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati**

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2					2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	....	....	....	....	....	....	....	....	....	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:  
CAMBI MESE DI LUGLIO 2017**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di LUGLIO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,47719
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,46413
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,43664
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	129,482
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,39884
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,886173
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,15111
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	9,58922
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,10593

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:  
CAMBI MESE DI AGOSTO 2017**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di AGOSTO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,49192
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4889
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,43787
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	129,703
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,32014
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,911207
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,18067
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	9,54849
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,13978

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## RIFIUTI, TERRE E ROCCE DA SCAVO RIORDINO DISCIPLINA, DPR 120/2017

---

*Fonte ARPA Veneto*

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017 il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120 contenente il "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

Con tale decreto, in vigore il 22 agosto u.s., viene riordinata la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) qualificate come sottoprodotti. E' abrogata la normativa precedente (DM n. 161/2012, art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 152/2006, artt. 41, comma 2 e 41bis dl n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013).

Per i piani/comunicazioni già approvati/inviati prima del 22.08.17 (entrata in vigore della norma) resta valida la normativa previgente, per quelli ancora in corso il proponente può presentare entro 180 giorni il Piano di Utilizzo delle Terre (PUT) ai sensi della nuova normativa.

Il nuovo provvedimento, oltre ad introdurre modifiche per quanto riguarda il deposito temporaneo delle terre qualificate rifiuti, l'utilizzo nel sito di produzione di terre non qualificate rifiuti, nonché la gestione delle terre e rocce in siti di bonifica, prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad ARPAV una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le modalità definite all'art. 21.

Le terre e rocce da scavo sono suddivise in 3 diverse tipologie in base ai cantieri di provenienza: grandi dimensioni (>6000 mc) che riguardano opere in VIA/AIA; piccole dimensioni (<6000 mc) comprese anche opere in VIA/AIA; grandi dimensioni per opere non assoggettate a VIA/AIA.

Per i grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA va inviato il PUT all'autorità competente sull'opera ed all'ARPA, per via telematica, almeno 90 gg prima dell'inizio dei lavori, e comunque prima della conclusione dell'eventuale procedimento di VIA o AIA; per i cantieri di piccole dimensioni e per i grandi non soggetti a VIA/AIA va inviata almeno 15 gg prima dell'avvio dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a Comune ed ARPA.

La Regione del Veneto ha fornito indicazioni sulle modalità per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni nei due casi possibili:

- utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione (Circolare n. 353596 del 21/08/2017);
- riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione (Circolare n. 127310 del 25/03/2014 con allegato il Modello di autocertificazione).

Le differenze sostanziali dal punto di vista operativo rispetto alla normativa precedente, con particolare riguardo alle opere non soggette a VIA/AIA, riguardano i seguenti aspetti:

- La trasmissione della documentazione va fatta oltre che ad ARPAV anche al comune del luogo di produzione 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.
- La modulistica da utilizzare per la dichiarazione (Allegati 6 e 8) è modificata ed integra alcune informazioni rispetto a quella già in vigore in Regione; in via temporanea e vista la corrispondenza dei contenuti della modulistica precedentemente in uso (Modello 1 e 2), fino ad

avvenuto aggiornamento dell'applicativo web gestito da ARPAV alle nuove disposizioni normative, per la predisposizione delle dichiarazioni potrà essere ancora utilizzata la modulistica regionale.

- Il set analitico di base per l'accertamento dei requisiti di idoneità prevede, oltre ai parametri già previsti dalle istruzioni operative di ARPAV, anche cobalto, mercurio e amianto (quest'ultimo nel caso in cui sia stata riscontrata la presenza di materiale di riporto).
- Nel caso di terre e rocce provenienti da scavo in roccia la verifica analitica è fatta previa porfirizzazione dell'intero campione.
- In presenza di materiali di riporto, in quantità inferiore al 20% in peso (allegato 10), il materiale deve essere sottoposto a test di cessione (art. 4).
- Per quanto riguarda la numerosità di campioni da analizzare in base alle caratteristiche dell'intervento si continua a far riferimento alle istruzioni operative di ARPAV (mentre per le opere in VIA/AIA si fa riferimento all'Allegato 2 del DPR).
- Il riutilizzo in processo produttivo è possibile solo nel caso in cui il processo preveda la produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce (Allegato 4).
- La modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell'art. 4 andrà inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte.
- Tempistica: 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.
- Documento di trasporto: esiste una nuova modulistica definita dall'Allegato 7 ([scarica il Documento di trasporto](#)).
- Riutilizzo in sito: la norma prevede obbligatoriamente la verifica della non contaminazione ai sensi dell'allegato 4 quindi in maniera analoga al caso del riutilizzo fuori sito; non è prevista modulistica specifica e quindi si continua ad utilizzare quella già in vigore in regione Veneto; il non accertamento dell'idoneità del materiale comporta la gestione delle terre come rifiuti (art. 24, c. 6).

### L'applicativo web

Le dichiarazioni, per essere pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla normativa, devono essere compilate utilizzando l'[applicativo web dedicato](#).

Effettuato l'accesso, è necessario registrarsi, procedere con la compilazione della scheda ed infine confermare e stampare (su file o su carta) la dichiarazione.

### A chi inviare le dichiarazioni?

- *Riutilizzo dei materiali di scavo al di fuori del cantiere di produzione.* Le dichiarazioni devono essere inviati all'indirizzo [terreroce@pec.arpav.it](mailto:terreroce@pec.arpav.it) e agli indirizzi PEC dei comuni di competenza. I moduli devono essere inviati in formato file pdf firmato digitalmente o stampato e firmato su carta e poi scansionato.
- *Completo riutilizzo dei materiali di scavo nello stesso sito di produzione.* Il modello di autocertificazione deve essere inviato solamente all'indirizzo PEC del comune in cui ricade il sito di produzione.

Nel caso in cui il produttore delle terre provveda all'accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso del sito di utilizzo dovranno essere seguite le istruzioni operative definite da ARPAV.

### La mappa per consultare i dati

A partire da novembre 2015, i dati relativi ai risultati delle analisi eseguite per la gestione delle terre e rocce da scavo, sono utilizzati per aggiornare la mappa dall'applicativo ed il relativo database.

Nella mappa è possibile visualizzare anche le unità fisiografiche e deposizionali del Veneto, aree omogenee per contenuto in metalli pesanti, che sono state descritte nella pubblicazione edita da ARPAV Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto. Nella mappa queste unità sono rappresentate da aree di sfondo caratterizzate da colori differenti. Cliccando sul colore utilizzando il tasto info viene visualizzato il nome dell'unità e i valori di fondo relativi.

I dati raccolti dal 2010 e fino a dicembre 2014 sono consultabili dalla mappa accessibile dal riquadro a destra; non appena completata la migrazione di tutti i dati nel nuovo sistema sarà attiva solo la mappa accessibile dall'applicativo.

Sul sito ARPA del Veneto

<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/faq-su-terre-e-rocce-da-scavo#1>

sono disponibili le seguenti FAQ su Terre e rocce da scavo, le risposte alle domande più frequenti

- **Quali sono i materiali da scavo interessati dal DPR 120/2017?**
- **Cosa si intende per normali pratiche industriali?**
- **Tra le destinazioni a processo produttivo può essere compreso anche il conferimento ad impianto di vagliatura inerti?**
- **Quali sono i limiti quantitativi che comportano diversi obblighi per la gestione?**
- **Quando è necessario fare le analisi della terra da scavare?**
- **Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?**
- **In quale momento dell'iter di approvazione del progetto dell'intervento che prevede lo scavo deve essere presentata la dichiarazione?**
- **Cosa fare in caso di superamento dei limiti attribuibile a fondo naturale?**
- **Nel caso tra i materiali di scavo si sia riscontrata la presenza di materiali di riporto quali accertamenti è necessario fare ai fini del loro riutilizzo?**
- **Come si fa a dimostrare che non è contaminato il materiale scavato che deve essere interamente riutilizzato in cantiere? A chi deve essere comunicato che il materiale non è contaminato?**
- **A chi deve essere inviata la dichiarazione?**
- **La dichiarazione richiede un'approvazione?**
- **Se non si conosce la destinazione finale del materiale di scavo si può indicare nella dichiarazione solo il sito di deposito intermedio?**
- **Se il materiale scavato viene riutilizzato completamente all'interno dello stesso cantiere nel quale è stato scavato è necessario compilare ed inviare la dichiarazione?**
- **Se non invio la dichiarazione all'ARPAV perché riutilizzo tutto il materiale nel cantiere di produzione devo inviare i risultati delle analisi?**
- **Nella dichiarazione è possibile indicare l'indirizzo dell'area di riutilizzo con numero foglio e mappale (dati catastali) qualora si tratti di terreni agricoli?**
- **Nella dichiarazione cosa si deve indicare come "periodo di utilizzo"?**
- **Quale documentazione è necessaria per il trasporto del materiale di scavo?**
- **Come deve essere inviata la dichiarazione obbligatoria per il riutilizzo fuori cantiere dei materiali di scavo prevista dall'art. 21 del DPR 120/2017?**
- **Se i lavori di scavo in un cantiere sono iniziati prima del 22 agosto 2017 ed è stata effettuata l'indagine ambientale, i campionamenti e la compilazione dei MOD1 e 2 secondo quanto previsto dalla normativa all'epoca vigente; considerato che lo scavo è stato effettuato e si sta procedendo alla fine dei lavori, è necessario compilare ed inviare ad ARPAV la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo ai sensi dell'art. 7 del DPR 120/2017 in luogo del MOD 2 di cui alla precedente normativa?**

- **Per i lavori con carattere di urgenza il proponente può presentare la dichiarazione successivamente allo scavo e prima di riutilizzare il materiale di scavo?**
- **Quando possono iniziare i lavori di movimentazione delle terre e rocce?**
- **Sono possibili delle modifiche rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione di utilizzo?**
- **ARPAV può richiedere chiarimenti o integrazioni?**
- **ARPAV deve effettuare controlli?**
- **Nel caso l'intervento di scavo sia previsto nell'ambito di un miglioramento fondiario è sufficiente presentare la dichiarazione per procedere con l'esecuzione dei lavori?**
- **Una fornace può ritirare argilla proveniente da scavo, per la produzione di manufatti, con valori delle concentrazioni soglia di contaminazione compresi tra colonna A e B (in genere il parametro che supera i valori della colonna A è l'Arsenico) ? Se sì deve avere qualche particolare autorizzazione?**
- **Un vivaio, può ritirare terreno da scavo con valori CSC entro colonna A da utilizzare per la futura realizzazione di giardini presso i propri clienti (non ancora determinati) ? In caso affermativo come deve essere compilata la dichiarazione? Il proponente deve indicare che il materiale verrà riutilizzato in un processo produttivo indicando i dati della sede del vivaio?**
- **Può essere conferito terreno da scavo (valori entro colonna A) ad un privato che necessita di pochi metri cubi di materiale per la sistemazione del proprio giardino? In caso affermativo come deve essere compilata la dichiarazione non avendo questo tipo di intervento alcun titolo autorizzativo?**
- **Se ho intenzione di avviare le terre da scavo a smaltimento come rifiuto devo inviare la dichiarazione ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017?**
- **Se ho del materiale di scavo in deposito temporaneo riferibile a specifici permessi di scavo e richiesta di deposito temporaneo sul quale sono state eseguite le analisi, posso avviarlo a riutilizzo ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017?**
- **Attraverso la nuova procedura online, è sufficiente la compilazione / validazione / approvazione online della pratica, oppure se è necessario comunque inviare anche una posta certificata con la dichiarazione firmata e scannerizzata in pdf?**
- **È richiesto il re-invio della dichiarazione solo qualora le variazioni apportate al progetto originale comportino variazioni nei volumi di scavo o anche per modifica di altri requisiti e condizioni?**
- **In caso di riutilizzo nello stesso sito di produzione dove nel raggio di 300 e 400 m ho la presenza di due analisi (da vostro database), posso utilizzarle per dimostrare la non contaminazione?**
- **Le analisi eseguite su terre e rocce da scavo per un piano di lottizzazione o PUA possono essere utilizzate successivamente anche per gli scavi di fondazione nei singoli lotti?**
- **Nell'ambito della richiesta del permesso a costruire il comune mi chiede di consegnare anche la dichiarazione per la gestione delle terre e rocce da scavo. Come faccio ad indicare nella dichiarazione gli estremi del titolo autorizzativo se ancora non ho ottenuto il permesso?**

La Circolare Regione Veneto n. 353596 del 21.08.2017, la Circolare Regione Veneto n. 127310 del 25.03.2014, la Circolare Regione Veneto n. 204120 del 24.05.2017, le Istruzioni operative di ARPAV e il Documento di trasporto ex All. 7 sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## RIFIUTI

### CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE, ECOTOSSICITA', REG. UE 2017/997

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 14.06.2017 serie L n. 150 il Regolamento UE 2017/997 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» .

Con tale regolamento, che **si applica a decorrere dal 5 luglio 2018**, l'allegato III della direttiva 2008/98/CE è così modificato:

1) la voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» è sostituita dalla seguente:  
«HP 14 «Ecotossico»: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

— I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.[ $100 \times \Sigma c (H410) + 10 \times \Sigma c (H411) + \Sigma c (H412) \geq 25 \%$ ]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.



$[\Sigma c H410 + \Sigma c H411 + \Sigma c H412 + \Sigma c H413 \geq 25 \text{ \%}]$  dove:  $\Sigma$  = somma e c = concentrazioni delle sostanze.

(\*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)».

2) la nota sotto la voce relativa all'HP 15 è soppressa.

Si ricorda che il legislatore italiano, in attesa che l'Europa indicasse le condizioni di attribuzione della caratteristica HP14 ai rifiuti, ha stabilito che la caratteristica di pericolo HP 14 va attribuita applicando i criteri fissati per le materie della classe 9 dell' ADR (*Accord Dangereuses Route*, l'accordo europeo per i trasporti internazionali di merci pericolose su strada) con codice di classificazione M6 (UN 3082 materie pericolose per l'ambiente acquatico, liquide) e M7 (UN3077 Materie pericolose per l'ambiente acquatico, solide).

La Commissione Europea con il suddetto nuovo Regolamento 2017/997 ha così definito i criteri per la classificazione dei rifiuti nel caso di ecotossicità quindi di attribuzione della caratteristica HP 14, prevedendo un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove regole. Pertanto fino al 5 luglio 2018 in Italia rimarrà valido il riferimento all'ADR.

Il Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## RIFIUTI/SOTTOPRODOTTI ELENCO DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEI SOTTOPRODOTTI

---

*Fonte CCIAA Verona*

L'art. 4 del Decreto 264/2016 prevede l'istituzione da parte della Camere di commercio di un elenco accessibile telematicamente al quale possono iscriversi i produttori e utilizzatori di sottoprodotti senza alcun onere. L'iscrizione non è obbligatoria.

L'elenco rappresenta piuttosto uno strumento di trasparenza e di conoscenza, volto a facilitare gli scambi dei sottoprodotti; la possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto non dipende in alcun modo, nè in positivo nè in negativo, dalla iscrizione.

L'Elenco dei sottoprodotti può definirsi quindi un contenitore delle generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell'ambito della loro attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

Dal 12 giugno u.s. è disponibile l'applicazione che consente l'iscrizione alle singole imprese dal portale [www.elencosottoprodotti.it](http://www.elencosottoprodotti.it) accedendo con firma digitale. Sul Portale è possibile consultare liberamente l'elenco dei sottoprodotti.

Il decreto prevede che le imprese possano caratterizzare i sottoprodotti generati o utilizzati attraverso

schede tecniche contenenti una serie di informazioni. Le schede tecniche, quando l'operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate presso la Camera di commercio con le medesime modalità previste per i registri di carico scarico.

### **Tutte le informazioni sull'elenco dei sottoprodotti/Elenco Produttori e Utilizzatori di Sottoprodotti**

Sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Il Regolamento intende indicare alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto.

I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.

A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte una serie di condizioni tra le quali la certezza dell'utilizzo e l'assenza di ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.

I criteri indicativi forniti dal Regolamento non hanno carattere esclusivo (come riporta l'articolo 4 c. 2), essendo sempre ammessa "la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel (...) decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto", fermo restando l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.

L'articolo 5 chiarisce che il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso ed evidenzia alcune modalità di prova tra le quali l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo ed alle condizioni della cessione.

In mancanza della documentazione contrattuale, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni riportate in allegato al D.M., necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.

L'articolo 10 del Regolamento prevede che per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti che viene reso pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.

L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti ma ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

La qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell'utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto, l'iscrizione nell'elenco del produttore o dell'utilizzatore, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.

### **Vidimazione delle schede tecniche/Bollatura e vidimazione libri e registri**

Nell'ambito delle competenze assegnate al Registro delle Imprese, la Camera di Commercio effettua, in sostituzione ed in alternativa al notaio, la numerazione e bollatura dei libri sociali, delle scritture contabili e di altri libri e registri di imprese iscritte o di altri soggetti comunque iscrivibili (associazioni, O.N.L.U.S., associazioni sportive dilettantistiche, associazioni tra professionisti, ecc.).

Competente alla bollatura è la Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale del richiedente, anche se non iscritto nel Registro delle Imprese.

Per le imprese plurilocalizzate, è competente l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede principale, e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l'ufficio ove è ubicata la sede secondaria.

Per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti e per la bollatura dei registri di carico/scarico rifiuti è competente anche l'ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata l'unità locale interessata dalla gestione dei rifiuti stessi.

Per le informazioni di dettaglio relative alle competenze ed alle formalità relative alle vidimazioni dei libri e registri effettuate dalla Camera di Commercio di Verona siete pregati di consultare il documento Guida alla Bollatura. Per la vidimazione dei Formulari dei Rifiuti (FIR) si prega di prendere nota delle specifiche disposizioni riassunte nell'avviso all'utenza.

Per la vidimazione del registro di carico/scarico rifiuti, che deve essere vidimato presso la Camera di Commercio territorialmente competente, così come per le schede tecniche dei sottoprodotti (di cui all'articolo 5, comma 6 del D.M n. 264 emanato il 13/10/2016 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) è previsto il solo pagamento di diritti di segreteria.

Per quanto riguarda i costi delle pratiche di vidimazione, è possibile consultare il documento di Riepilogo dei Costi.

Per richiedere la bollatura è necessario presentare i libri/registri assieme al modulo L2 e dimostrare di aver pagato sia la tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalla legislazione vigente, sia i diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio, allegando l'attestazione di versamento sul C/C postale.

**IMPORTANTE:** ricordando che eventuali moduli incompleti non saranno accettati dall'ufficio, si riportano alcune avvertenze per la corretta compilazione del modulo L2:

- chi presenta il modello, che può essere anche un incaricato dell'impresa, deve indicare le proprie generalità, ovvero cognome, nome ed estremi di un documento di identità;
- deve essere riportata l'esatta indicazione del codice fiscale, del numero REA e della sede dell'impresa per la quale si richiede la vidimazione di libri/registri;

- nella sezione "libro o scrittura" vanno elencati, uno per ogni riga prevista, i libri/registri di cui si chiede la bollatura, con l'indicazione dei numeri di pagina.

### **Estremi per il pagamento dei Diritti di Segreteria**

I Diritti di Segreteria, da versare nella misura prevista dalla normativa vigente, possono essere versati:

- tramite bollettino di C/C Postale sul **conto corrente postale n. 212373** intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Verona - Causale obbligatoria "**VIDIMAZIONE LIBRI/REGISTRI**". L'attestazione di avvenuto versamento andrà allegata al modulo L2 al momento della presentazione della richiesta;
- direttamente allo sportello attraverso **pagamento POS**. In questo caso verrà rilasciata all'utente una ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria.

**In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.**

## **REACH/CLP MODIFICATO IL REG. 1907/2006/CE, AGGIORNAMENTO SOSTANZE CMR**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L 224 del 31 agosto 2017 il Regolamento (UE) 2017/1510 della Commissione, del 30 agosto 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).

La modifica si è resa necessaria in quanto i Regolamenti n. 605/2014, 2015/1221 e 2016/1179 avevano aggiornato le classificazioni delle sostanze CMR.

Sono state inserite o modificate alcune voci relative ad alcune sostanze nelle appendici 2, 4, 5 e 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il Regolamento entra in vigore il 20 settembre 2017, ad eccezione di alcune voci per le quali l'entrata in vigore è posticipata al 1° marzo 2018 (parallelamente alle analoghe disposizioni del regolamento "Clp" 1272/2008/CE).

In particolare l'applicazione è spostata al 1° marzo 2018 per i paragrafi 1, 2 e 3 dell'allegato in toto, e parzialmente per il paragrafo 4, lettera a), dell'allegato solo per le seguenti sostanze: bisfenolo A; [fenolo, dodecil-, ramificato]; [fenolo, 2-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 3-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 4-dodecil-, ramificato]; [fenolo, (tetrapropenil) derivati]; clorofacinone (ISO); coumatetralil (ISO); difenacum (ISO); flocoumafen (ISO); ottaborato di sodio anidro; ottaborato di sodio tetraidrato; bromadiolone (ISO); difetialone; [acido perfluorononano-1-ico, e i suoi sali di sodio e ammonio]; dicicloesilftalato e triflumizolo (ISO).

Il Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **ALBO RIFIUTI PUBBLICATI I QUIZ PER LE VERIFICHE IDONEITA' DEL RESPONSABILE TECNICO**

---

Fonte [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it)

Sono disponibili sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it) i set completi dei Quiz delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico previste dall'art. 13 comma 1 DM 120/2014; art. 2 Delibera del Comitato Nazionale n. 6/2017.

Ai sensi dell'articolo 13 del DM 120/2014 (Regolamento dell'Albo) l'idoneità del Responsabile Tecnico va attestata con una verifica iniziale della preparazione del soggetto e successivamente, con cadenza quinquennale, attraverso verifiche che garantiscano il necessario aggiornamento. In merito sono intervenute due Delibere sulla figura del RT, la n. 6 e la n. 7 del 2017, rispettivamente sui requisiti previsti e sulle verifiche.

Detti quiz sono suddivisi nei moduli di cui all'allegato C della Delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 30/05/2017:

- Modulo Obbligatorio per tutte le categorie
- Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 - 4 - 5
- Modulo Specialistico. Categoria 8 - intermediazione e commercio rifiuti
- Modulo Specialistico. Categoria 9 - bonifica di siti
- Modulo Specialistico. Categoria 10 - attività di bonifica di beni contenenti amianto

La Delibera n. 6/2017 e la Delibera n. 7/2017 sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **ALBO RIFIUTI MODIFICHE REQUISITI ISCRIZIONI PER CATEGORIE 1, 4 E 5, DELIBERA 8/2017**

---

Resa disponibile dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Delibera n. 8 del 12 settembre 2017 contenente modifiche e integrazione alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.

Con tale delibera ha apportato delle correzioni alla precedente Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 (recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5) mediante la sostituzione di alcuni allegati di quest'ultima.

In particolare sono rivisti i requisiti minimi di personale per l'iscrizione delle imprese alla categoria 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani; inoltre viene ridotta la portata minima richiesta per l'iscrizione delle imprese alle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), classe F.

La Delibera è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **COSMETICI**

### **AGGIORNAMENTO NORMATIVA, VIETATO L'USO DELLE FRAGRANZE HICC, ATRANOLO E CLORATRANOLO, REG. UE N. 2017/1410**

---

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 202 serie L del 3 agosto 2017 il Regolamento del 2 agosto 2017 n. 1410 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.

Il provvedimento, in vigore dal 23 agosto u.s., modifica la normativa comunitaria che regola la produzione dei prodotti cosmetici introducendo le seguenti tre sostanze (si tratta di fragranze allergizzanti che hanno causato il maggior numero di casi di allergie da contatto negli ultimi anni), nell'elenco di quelle vietate nei prodotti cosmetici:

- sostanza 3 e 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide (HICC); numero CAS 51414-25-6/ 31906-04-4; numero CE 57-187-9/ 250-863-4/
- sostanza 2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (atranolo); numero CAS 526-37-4
- sostanza 3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (cloratranolo); numero CAS 57074-21-2

Viene inoltre abrogata, salvo entro determinati limiti, una sostanza nell'elenco di quelle il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, la voce 79 dell'allegato III del regolamento:

- sostanza 3 e 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-encarbaldeide (HICC); numero CAS 51414-25-6/ 31906-04-4; numero CE 257-187-9/ 250-863-4 (la cancellazione decorre dal 23 agosto 2021)

A decorrere dal 23 agosto 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento. A decorrere dal 23 agosto 2021 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento.

Il Regolamento 1223 del 2009 e il Regolamento 1410 del 2017 sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **COSMETICI**

### **AGGIORNAMENTO NORMATIVA, REGOLAMENTO UE N. 2017/1413**

---

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 203 serie L del 4 agosto 2017 il Regolamento del 3 agosto 2017 n. 1413 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.

Con tale regolamento viene vietato l'uso del colorante ossido di zinco nei cosmetici che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione, in quanto l'ossido di zinco non rivestito e nella sua forma non-nano è sicuro se utilizzato come colorante nei cosmetici per applicazione cutanea.

Tale vietato vige dal 24 agosto u.s.

Il Regolamento 1413 del 2017 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## MARCATURA CE

### FORNI, PIANI COTTURA E CAPPE DA CUCINA, RIFERIMENTI NORME ARMONIZZATE

---

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 267 serie C dell'11 agosto 2017 la Comunicazione UE n. 2017/C 267/01 contenente i riferimenti delle norme armonizzate Cen e Cenelec relative all'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico.

Si ricorda che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni relative alla progettazione ecocompatibile i forni per uso domestico (compresi quello integrati nelle cucine), i piani di cottura per uso domestico e le cappe da cucina elettriche per uso domestico, anche se venduti per scopi non domestici. Restano esclusi gli apparecchi alimentati da fonti di energia diverse da quella elettrica e dal gas; gli apparecchi che offrono una funzione di riscaldamento a microonde; i forni di piccole dimensioni; i forni portatili; i forni ad accumulo di calore; i forni riscaldati a vapore, come funzione di riscaldamento primario; i bruciatori a gas coperti nei piani cottura; gli apparecchi di cottura per uso in ambienti esterni; gli apparecchi progettati per essere utilizzati unicamente con gas appartenenti alla terza famiglia (propano e butano); le griglie.

Sono altresì soggetti alle norme sull'etichettatura energetica le cappe da cucina elettriche a uso domestico anche se vendute per scopi non domestici, ad esclusione dei forni alimentati da fonti diverse dall'energia elettrica e dal gas; che offrono una funzione di "riscaldamento a microonde"; di piccole dimensioni; portatili; ad accumulo di calore; che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento; progettati per essere utilizzati unicamente con gas appartenenti alla terza famiglia (propano e butano).

La Comunicazione UE n. 2017/C 267/01 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## ALBO RIFIUTI

### REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO, AGGIORNAMENTI

---

*Fonte CCIAA di Venezia, Sezione regionale del Veneto dell'Albo*

La Sezione regionale del Veneto dell'Albo gestori ambientali ci segnala le seguenti novità:

#### **Requisiti del Responsabile tecnico**

Due recenti deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali (n. 6 e n. 7 del 30 maggio 2017) ridisegnano i requisiti richiesti tra cui, principalmente, il sistema di verifica dell'idoneità del Responsabile tecnico, figura centrale del sistema Albo gestori ambientali, elemento imprescindibile per quasi tutte le categorie di iscrizione.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 16 ottobre 2017.

In particolare viene abrogata la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, che disciplinava i contenuti dei moduli formativi e le modalità di esecuzione dell'esame, ora aggiornati entrambi.

Le deliberazioni possono essere consultate nel sito <http://www.albonazionalegestoriambientali.it/>

### Contatti

A far data dal 20 luglio 2017 cesseranno definitivamente i domini di posta elettronica col suffisso @ve.camcom.it. Essi devono essere sostituiti dal nuovo suffisso **@dl.camcom.it**

Per contattare la Segreteria della Sezione regionale del Veneto dell'Albo gestori ambientali sarà pertanto necessario scrivere ad [albo.smaltitori@dl.camcom.it](mailto:albo.smaltitori@dl.camcom.it), mentre per contattare l'Ufficio unico regionale ambiente si dovrà scrivere all'indirizzo [ambiente@dl.camcom.it](mailto:ambiente@dl.camcom.it)

## SICUREZZA LAVORO VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO: PUBBLICATO L'ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI

---

*Fonte Ministero Lavoro*

Con il Decreto direttoriale del 20 settembre 2017 è stato adottato il Quattordicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto si compone di cinque articoli:

- all'articolo 1 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.L. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
- all'articolo 2 (Variazione delle abilitazioni) sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
- all'articolo 3 (Proroga delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) è disposta un'ulteriore proroga di 60 giorni per i soggetti in scadenza al 18 settembre 2017, la cui istruttoria è tuttora in corso e in vista della prossima riunione della Commissione già fissata per il 25 e 26 settembre 2017;
- all'articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati) è specificato che con il Decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto del 9 settembre 2016;
- all'articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati) sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco adottato in allegato al Decreto - "Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/2008" -sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con il Decreto del 9 settembre 2016.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it)



## **MANGIMI**

### **AGGIORNAMENTO NORMATIVA, REG. UE N. 2017/1490 E 2017/1492**

---

Publicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 22 agosto 2017 i Regolamenti UE n. 1490 e n.1492 del 21 agosto 2017, in vigore dall'11 settembre u.s.

In particolare il Regolamento 1490/2017 consente l'impiego di cinque sostanze autorizzate in precedenza nei mangimi destinati a tutte le specie animali e ha autorizzato due nuove.

Viene infatti riconfermata l'autorizzazione, sino all'11 settembre 2027, per l'impiego dei composti di manganese (cloruro manganoso tetraidrato, ossido manganoso, solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato e chelato di manganese di idrato di glicina). Viene inoltre autorizzato l'utilizzo del chelato di manganese di idrolizzati proteici e dell'idrossicloruro di manganese. L'autorizzazione non comprende l'impiego di dette sostanze nell'acqua potabile.

Il Regolamento 1492/2017 permette l'impiego del colecalciferolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Viene riconfermata l'autorizzazione, sino all'11 settembre 2027, per l'impiego del colecalciferolo nei mangimi destinati a tutte le specie animali, secondo le condizioni ivi stabilite, classificandole nella categoria additivi nutrizionali e al gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. L'autorizzazione non riguarda l'impiego delle sostanze in questione nell'acqua di abbeverata.

I testi dei Regolamenti 1490/2017 e 1492/2017 sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## RISORSE PER LE AZIENDE

### Laureati/Diplomati

FG 421	Anni 25 - Residente a Verona – Diploma di Maturità classica – Laurea in Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio Internazionale - Buona conoscenza delle lingue inglese e francese – Esperienza di stage presso hotel con mansioni di front-office, back-office, gestione prenotazioni, mansioni commerciali e accoglienza clientela – Buona conoscenza informatica.
GL 422	Anni 27 – Residente ad Albarè di Costermano (VR) – Maturità linguistica – Corso di Vetrinistica e Visual Merchandising – Buona conoscenza di inglese, tedesco e spagnolo - Buone capacità organizzative - Buona conoscenza informatica – Esperienza lavorativa come addetta alla vendita/commissa, segreteria e organizzazione di eventi.
AN 423	Anni 26 - Residente a Nogara (VR) – Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche – Diploma di Tecnico dei servizi turistici e dell'accoglienza all'ospite – Buona conoscenza della lingua inglese e sufficiente del tedesco - Buona conoscenza informatica – Esperienza come cameriera di sala, addetta alle vendite, bartender – Attualmente coordinamento formazione e segreteria organizzativa.
PD 424	Anni 53 – Residente a Verona – Maturità magistrale – Qualifica professionale di addetto alla segreteria di azienda – Esperienza come impiegata grafica e amministrativa presso studio grafico e impiegata amministrativa e commerciale – Conoscenza di base della lingua inglese – Buona conoscenza informatica – DISOCCUPATA.
MB 425	Anni 53 - Residente a Verona – Diploma di perito industriale con specializzazione informatica – Buona conoscenza della lingua inglese – Ottima conoscenza informatica – Esperienza come tecnico hardware e responsabile di magazzino – Tecnico elettronico – Capacità di diagnosticare e risolvere le problematiche dei vari dispositivi informatici – Utilizzo dei principali strumenti di ricerca dei guasti – ATTUALMENTE DISOCCUPATO.
MG 426	Anni 46 - Residente a Villafranca di Verona (VR) – Diploma di maturità classica – Corso di formazione per Responsabile del servizio di prevenzione protezione non datore di lavoro RSPP – Corso di agente di commercio – Corso di programmazione – Conoscenza informatica molto buona – Esperienza come programmatore/analista – Agente di commercio plurimandatario – RSPP.
UB 427	Anni 33 – Residente a Verona –. Maturità classica – Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali facoltà di lettere – Master in Art and Culture Management - Buona conoscenza della lingua inglese e sufficiente dello spagnolo - Segreteria organizzativa – Attualmente Project Coordinator Team eventi Audi – Socio fondatore e creativo di “Progetto Quid”.
AN 428	Anni 26 - Residente a Nogara (VR) – Laurea in Scienze e tecniche psicologiche - Buona conoscenza della lingua inglese – Buona conoscenza informatica – Esperienza come cameriera, e bartender, addetta alle vendite - Attualmente coordinamento formazione e segreteria organizzativa.
SP 429	Anni 47 – Residente a Verona – Diploma di Maturità linguistica – Operatore turistico – Buona conoscenza di inglese, tedesco e spagnolo - Buona conoscenza informatica – Pluriennale esperienza come impiegata commerciale Italia/Estero.
RI 430	Anni 30 – Residente a Bussolengo (VR) – Maturità d'Arte Applicata /Tecnico di abbigliamento e moda – Corso di stilista di moda con modellismo e sartoria - Corso per addetto contabilità e buste paga – Conoscenza delle lingue: rumeno, italiano e inglese – Ottima conoscenza informatica – Ottima conoscenza e capacità nel settore moda, modellismo e sartoria – Esperienza come addetta alla segreteria, back office, impiegata di magazzino, inserimento dati, modellista – REGOLARMENTE ISCRITTA AL COLLOCAMENTO MIRATO PER DEFICIT UDITIVO AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 68/99.

## MODULO RICHIESTA CURRICULUM VITAE

da compilare e inviare a  
[a.ricciardo@apiverona.net](mailto:a.ricciardo@apiverona.net)  
per richiesta CV

Azienda \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Settore \_\_\_\_\_

Attività \_\_\_\_\_

Referente \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Codici richiesti \_\_\_\_\_

Azienda associata ad API      si       no

## CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ADECCO** - Agenzia per il Lavoro

**ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR** - Agenzia per il Lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CDI MANAGER** – Manager a Contratto Temporaneo

**DHL EXPRESS** – Spedizioni espresso

**DOLOMITI ENERGIA** - Energia

**ECOBAS** – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

**EKOSTAR** - Disinfestazioni

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EUROTECNICA** – Vendita, noleggio e assistenza macchine per uffici

**FCA ITALY** – Automobili

**GAS ADIGE LEGNAGO** – Fornitura carburante

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il Lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il lavoro

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi elettronici d'allarme

**GREEN SCHOOL** – Scuola di lingue

**GRUPPO ARGENTA** – Ristorazione

**CENTRO DIAGNOSTICO** – Diagnostica e visite specialistiche

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Cancelleria

**MAINARDI SISTEMI** – Progettazione e allestimento uffici, sale quadri e uffici bancari

**MASIERO GOMME** – Sicurezza per la guida e noleggio

**M & P INGEGNERIA** – Ingegneria civile, messa in sicurezza sismica

**NEXIVE** – Servizio postale privato

**NORDEST GROUP** – Leasing finanziario e operativo – noleggio a lungo termine

**ORIENTA** - Agenzia per il Lavoro

**SEA Società per Azioni** – Esercizi aeroportuali

**SMA ASCENSORI** – Ascensori

**SPHERA CONSULTING** – Consulenza e analisi finanziaria

**STUDIO ESSEPI** – Consulenza e formazione per la sicurezza, qualità e ambiente

**VERPUL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia assicurazioni

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

**ZOSTAN SACE** – Polizze assicurative crediti commerciali